

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 - INT. 2.

Nr. Progr. **8**  
Data **03/02/2015**  
Seduta NR. **4**  
Titolo **7**  
Classe **14**  
Sottoclasse **0**

*L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 10:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	N
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 - INT. 2.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che le ricadute sul tessuto produttivo locale della crisi economica globale continuano a manifestarsi con l'aggravarsi e l'estendersi delle situazioni di difficoltà delle aziende e dei lavoratori in esse occupati, generando periodi di sospensione e/o riduzione del reddito;
- che con deliberazione di G.C. n. 63 del 18.05.2010, esecutiva, si provvedeva alla destinazione temporanea ad uso emergenza abitativa di alloggio di proprietà comunale sito in Via Torresotto n. 2 - interno n. 2;
- che con deliberazione di G.C. n. 106 del 21.06.2011, esecutiva, si procedeva alla conferma della destinazione d'uso dell'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 - interno 2, riservandolo fino al 31.12.2012, all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica, si fossero trovate in condizioni di particolare emergenza abitativa;
- che con deliberazione di G.C. n. 5 del 15.01.2013, esecutiva, si procedeva alla conferma della destinazione d'uso dell'alloggio di cui sopra, riservandolo fino al 31.12.2014 all'accoglienza di famiglie che, a causa della crisi economica si fossero trovate in condizioni di particolare emergenza abitativa;

Considerato che permangono situazioni di emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare disagio sociale, per i quali non è possibile il reperimento di una soluzione immediata;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di procedere alla conferma di destinazione d'uso dell'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 - interno 2, riservandolo fino al 31.12.2015, salvo diversi imprevisti e necessità, all'accoglienza di famiglie in particolari situazioni di disagio sociale che si trovino in condizioni di emergenza abitativa;
- di fissare il canone concessorio in analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Visto ed esaminato l'allegato schema di contratto di concessione temporanea, predisposto dalla competente Area Servizi alla Persona per l'appartamento in parola, e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

**DELIBERA**

- 1) Di riservare fino al 31.12.2015, per le ragioni di cui in premessa, l'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 - interno n. 2, all'accoglienza di famiglie che, a causa di particolari situazioni di disagio sociale, si trovino in condizioni di emergenza abitativa;
- 2) Di approvare lo schema di contratto di concessione temporanea gratuita dell'appartamento di cui sopra, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) Di determinare il canone concessorio, in ragione della finalità di emergenza sociale, secondo il sistema di calcolo utilizzato per la definizione dei canoni di Edilizia Residenziale Pubblica, con aggiornamento annuale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**Provincia di Bologna**

Prot. n° \_\_\_\_\_

**CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN ALLOGGIO SITO IN  
VIA TORRESOTTO n. 2 PER FAMIGLIA IN CONDIZIONE DI  
EMERGENZA ABITATIVA .**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del  
mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Municipale di Anzola  
dell'Emilia,

**PREMESSO**

- che con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
l'Amministrazione comunale di Anzola Emilia, a fronte di situazioni di  
particolare emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare  
disagio sociale, ha ritenuto di procedere, in via straordinaria e  
temporanea, a riservare fino al 31.12.2015 l'alloggio di proprietà  
comunale posto in Via Torresotto n. 2 all'accoglienza di famiglie che, a  
causa del persistere della crisi economica, si trovino in particolari  
condizioni di emergenza abitativa;

**tra**

**Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**, rappresentato dalla Dr.ssa  
Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, in qualità di Direttore dell'Area  
Servizi alla Persona, domiciliato per la sua carica in Anzola dell'Emilia - Via  
Grimandi n° 1 (C.F. 80062710373) e

Il Sig. \_\_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_)

**si conviene quanto segue:**

**Art. 1** – Le premesse fanno parte integrante della presente concessione.

**Art. 2** – In esecuzione della deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

il Comune di Anzola dell’Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in

via straordinaria e temporanea al nucleo familiare composto da :

1) nato a il

2) nato a il

3) nato a il

4) nato a il

5) nato a il

l'alloggio sito in Anzola dell’Emilia - Via Torresotto n. 2 - interno 2 - piano

primo, così composto: 2 camere, bagno e disimpegno, per una superficie di

mq. 60,61. Per l’esatta identificazione dell’unità immobiliare si fa

riferimento alla planimetria allegata. La presente concessione

amministrativa potrà essere ritirata in forza di apposito provvedimento di

decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito

provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti

motivi di pubblico interesse.

Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione

di immobili, di cui alla Legge n. 392/78 e successive modifiche ed

integrazioni.

**Art. 3** – La concessione avrà scadenza il \_\_\_\_\_, data in cui il

concessionario si impegna a restituire l’oggetto della concessione stessa.

Alla scadenza è esclusa la tacita proroga.

**Art. 4** – E’ previsto il pagamento di un canone concessorio, determinato in

	<p>analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,</p>	
	<p>pari, per l'anno _____, a € _____ mensili. Il canone sarà aggiornato</p>	
	<p>annualmente.</p>	
	<p><b>Art. 5</b> – I locali in oggetto vengono concessi ad uso di alloggio temporaneo</p>	
	<p>di emergenza, esclusivamente per i soggetti facenti parte del nucleo</p>	
	<p>familiare così come sopra definito.</p>	
	<p>E` vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata della</p>	
	<p>concessione, destinare i locali ad uso diverso, cedere l'alloggio anche</p>	
	<p>temporaneamente, nonché alloggiare, anche per brevi periodi, persone non</p>	
	<p>autorizzate dal Comune.</p>	
	<p>Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.</p>	
	<p><b>Art. 6</b> - Il concessionario dichiara di avere esaminato l'alloggio e di averlo</p>	
	<p>trovato adatto all'uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto</p>	
	<p>con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento, custode del</p>	
	<p>medesimo.</p>	
	<p><b>Art. 7</b> – Qualora il concessionario si allontani per un periodo superiore ad 1</p>	
	<p>mese dall'alloggio dovrà avvisare tempestivamente il Servizio Sociale</p>	
	<p>comunale.</p>	
	<p>Qualora l'assenza non venga comunicata o si prolunghi senza alcuna valida</p>	
	<p>giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dalla concessione dell'alloggio</p>	
	<p>con provvedimento motivato.</p>	
	<p><b>Art. 8</b> – Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla</p>	
	<p>fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono.</p>	
	<p><b>Art. 9</b> – Il concedente ha sempre facoltà di accedere ai locali, previo avviso,</p>	
	<p>durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.</p>	

	<b>Art. 10</b> – Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del	
	presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni	
	responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti	
	dolosi o colposi dei propri componenti il nucleo familiare, terzi, o di altro	
	personale che abbia accesso ai locali.	
	Il concessionario esonera altresì il concedente da responsabilità per danni a	
	terzi derivanti da sua colpa per spandimento d’acqua, fuga di gas, incendi e	
	per ogni altro o qualsiasi abuso o trascuratezza nell’uso dei locali.	
	<b>Art. 11</b> - Il concessionario si servirà dell’alloggio con la dovuta diligenza	
	provvedendo anche a mantenere la pulizia e il decoro delle parti comuni.	
	Il concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza riportata all’art. 3	
	della presente concessione, il bene nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il	
	deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.	
	E’ in ogni caso vietato al concessionario compiere atti e tenere	
	comportamenti che possano arrecare molestia a quanti utilizzino, a vario	
	titolo, gli altri locali presenti all’interno dell’immobile, nei limiti consentiti	
	dalla tipologia degli occupanti.	
	<b>Art.12</b> – Il concessionario ha facoltà di recesso senza obbligo di	
	motivazione: l’eventuale recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese	
	successivo alla relativa comunicazione, che dovrà essere effettuata per	
	iscritto ed acclarata al Protocollo generale del Comune.	
	<b>Art. 13</b> – Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le	
	spese relative e conseguenti la seguente concessione, nessuna eccettuata ed	
	esclusa.	
	<b>Art. 14</b> – Per tutto quanto non previsto dalla presente concessione	

amministrativa si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore dell'Area

Il Concessionario

(Dr.ssa Busi Marina)

(Sig. \_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, previa lettura delle clausole contenute nella presente concessione, dichiara di espressamente approvarle reietta ogni eccezione ed istanza.

Anzola, li

Il Direttore dell'Area

Il Concessionario

(Dr.ssa Busi Marina)

(Sig. \_\_\_\_\_)

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **8** del **03/02/2015**

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

---

OGGETTO

**DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 - INT. 2.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA  Data 02/02/2015  BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:  Data

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 8 DEL 03/02/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 10/02/2015